



Comune di Quartu Sant'Elena

Città Metropolitana di Cagliari

Settore Servizi Finanziari – SIC e URTD

Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti TARI

**Approvato con Delibera
Consiglio Comunale
n° 66 del 10/09/2020**

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 4. Soggetto attivo

PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6. Soggetti passivi
- Art. 7. Locali ed aree non soggetti al tributo
- Art. 8. Rifiuti speciali
- Art. 9. Condizioni per l'esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10. Superficie degli immobili

TARIFFE

- Art. 11. Costo di gestione
- Art. 12. Determinazione delle tariffe
- Art. 13. Articolazione della tariffa
- Art. 14. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 16. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 19. Scuole statali
- Art. 20. Tributo giornaliero
- Art. 21. Tributo provinciale

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 24. Riduzioni per il recupero
- Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 26. Esenzioni
- Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 28. Obbligo di dichiarazione
- Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 30. Poteri del Comune
- Art. 31. Accertamento

Art. 32. Sanzioni
Art. 33. Riscossione
Art. 34. Interessi
Art. 35. Rimborsi
Art. 36. Somme di modesto ammontare
Art. 37. Contenzioso

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38. Entrata in vigore e abrogazioni
Art. 39. Clausola di adeguamento
Art. 40. Disposizioni transitorie

ALLEGATI

all. A: Categorie di utenze non domestiche

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la "TARI" ossia la tassa rifiuti per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come istituita dalla Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) e smi.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 delle e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della TARI, nonché alle altre norme legislative vigenti.

ART. 2

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

ART. 3

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le tipologie specificamente individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 4

SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART. 5

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

6. Sono inoltre soggette alla categoria classe 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'Allegato A:

a) le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.

b) le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).

7. per le aree stradali destinate a parcheggio con appositi stalli dipinti, il tributo è dovuto dal soggetto gestore in relazione all'effettivo periodo di detenzione delle aree, quale risulta dalla convenzione che disciplina l'affidamento del servizi

ART. 6

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 7

LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche:

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati, purché nei medesimi non venga stabilita la residenza anagrafica degli occupanti o detentori;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, purché nei medesimi locali non venga mantenuta la residenza anagrafica;
- superfici coperte, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, come previsto dal successivo art. 8, comma 3.
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- le superfici destinate all'esercizio esclusivo di attività sportiva o ginnica dei praticanti, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili. Per l'esclusione dal calcolo delle suddette superfici dovrà essere presentata una planimetria dei locali a firma di un tecnico abilitato dove le stesse vengono specificamente individuate.
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- locali e aree scoperte per i quali non sussiste obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
- le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 8

RIFIUTI SPECIALI

1. Col "Regolamento comunale di gestione dei rifiuti e igiene del suolo" sono disciplinati le modalità, i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.
2. In applicazione dell'art. 1, comma 661, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.
3. Il tributo non è altresì dovuto per i locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per

tipologia di attività economiche.

- a) Per i locali adibiti a officine meccaniche, riparazione auto-moto-cicli, macchine agricole, elettrauto, tipografie artigiane, concerie, tintorie-pelli, galvanotecnica, officine di carpenteria metallica, autocarrozzeria, la tassa si applica nella misura del 30% della superficie.
- b) Per i locali adibiti all'attività produttiva di macellazione e lavorazione delle carni la tassa si applica nella misura dell'80% della superficie totale. Sono da intendersi ricomprese fra le attività di lavorazione delle carni anche le attività di lavorazione di prodotti ittici.
- c) Per i laboratori di analisi, studi dentistici e simili, la tassa si applica nella misura del 65% della superficie.
- d) Per eventuali attività non considerate e per le quali ricorrano le condizioni di difficile individuazione della parte di superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, si fa riferimento a criteri di analogia.

E' fatto comunque salvo il pagamento del tributo nella misura minima prevista per le utenze escluse dal servizio di raccolta come previsto dal successivo art. 25, comma 2.

ART. 9

CONDIZIONI PER L'ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Per fruire della riduzione di cui al comma 2 e dell'esclusione prevista al comma 3 del precedente articolo, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
 - c) Al fine del calcolo della riduzione di cui al comma 2 del precedente articolo, se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente K_d) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

ART. 10

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina, ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

ART. 11 COSTO DI GESTIONE

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 36/2003.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio; in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
5. A norma dell'articolo 1, comma 655, della legge 147/2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 33-bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla legge 31/2008.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sono determinati ogni anno sulla base del piano finanziario di cui all'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013, redatto dal soggetto che svolge il servizio, che sulla base della normativa vigente e secondo quanto previsto dal Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) di cui alla delibera ARERA 443/2019, lo trasmette all'Ente territorialmente competente per la validazione. Successivamente, il piano finanziario viene trasmesso all'Arera per la definitiva approvazione, mentre il Comune procede con

l'approvazione delle tariffe. In caso di inerzia da parte dei gestori o dell'ente territorialmente competente, si applica quanto previsto dall'art. 7 della deliberazione Arera n. 443/2019.

ART. 12

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 e dell'articolo 13 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche sono approvate annualmente dal Consiglio comunale in conformità al piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti.

ART. 13.

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 14

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Fermo restando il termine ultimo di presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 29, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di legge, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 15

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 16

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si fa riferimento alla composizione anagrafica del nucleo familiare risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento. Per le nuove iscrizioni (successive al primo gennaio) si fa riferimento alla data di effettiva occupazione. Per le variazioni in aumento o in diminuzione del numero dei componenti, intervenute successivamente al primo gennaio o alla data di occupazione, gli uffici procederanno nell'anno successivo d'imposta alla liquidazione dei maggiori o minori importi. La liquidazione nell'anno in corso potrà essere effettuata previa formale richiesta da parte del contribuente. In presenza nella medesima unità abitativa di più nuclei familiari anagraficamente distinti, la quota fissa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano collocato in casa di riposo;
 - b. ospiti di Residenze Sanitarie Assistenziali o di strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette per un periodo superiore a 6 mesi.
 - c. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro fuori dal territorio comunale, domiciliato presso una sede ad oltre 50 km dalla propria residenza, per un periodo superiore a 6 mesi.
4. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione, allegando annualmente, nei casi di cui al comma 3, la documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti. Per i soggetti di cui al punto c) che in particolare lavorano o studiano all'estero, la documentazione di comprova deve essere resa in lingua italiana, almeno nelle parti essenziali ai fini dell'individuazione dei requisiti necessari. Il numero dei componenti non può essere inferiore ad 1(uno). Non sono soggette a denuncia le variazioni nel numero dei componenti per le utenze domestiche, anche tenute a disposizione, facenti capo a contribuenti residenti nel comune. Per tali variazioni si procede d'ufficio, previa acquisizione delle variazioni risultanti dai registri anagrafici.
5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza al di fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, nonché per quelle a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, il numero degli occupanti è definito presuntivamente, salvo prova contraria, come di seguito indicato:

- Fino a mq. 45: n. 1 componente
- Da mq 46 a mq 60: n. 2 componenti
- Da mq. 61 a mq 75: n. 3 componenti
- Da mq. 76 a mq. 95: n. 4 componenti
- Da mq. 96 a mq. 130: n. 5 componenti
- Oltre mq. 130: n. 6 componenti

Il contribuente può comprovare nella dichiarazione presentata un numero di occupanti inferiore, in corrispondenza alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici del comune di residenza, a condizione che il medesimo locale venga tenuto a disposizione e non sia concesso in uso a terzi a qualunque titolo.

In caso di concessione dell'utilizzo per un periodo superiore a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo è l'occupante.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo nelle quali parte dell'immobile è destinata ad attività imprenditoriale di Bed and Breakfast, Casa Vacanze, Affitta Camere, il contribuente è tenuto a corrispondere:

- la tariffa per utenza domestica in base al numero dei componenti del proprio nucleo familiare per la porzione di superficie destinata alla propria abitazione;
- la tariffa corrispondente ad utenza domestica per n. 6 o più componenti per la superficie destinata alla suddetta attività imprenditoriale.

ART. 17

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 18

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.I.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente

comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e/o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 19

SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

ART. 20

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni

rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

9. Il comune col supporto del concessionario del servizio di accertamento della TOSAP introita i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.

ART. 21

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART. 22

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30%;
 - b) Fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;
 - c) Per l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a condizione che la stessa non risulti locata o in comodato d'uso, l'imposta comunale TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi (DL 28/03/2014 n 47 art. 9 –bis convertito il L. 80/2014).
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate, lettere a) e b), competono su richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate, lettera c), competono su richiesta dell'interessato che certifica di possedere i requisiti previsti attraverso la presentazione della dichiarazione di iscrizione e/o variazione con decorrenza dall'anno di richiesta.

ART. 23

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa del tributo è ridotta del 30 % per locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
2. La riduzione tariffaria compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle

condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

ART. 24

RIDUZIONI PER IL RECUPERO

1. La tariffa è ridotta a consuntivo nei seguenti casi:

Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

- a) L'agevolazione verrà calcolata a consuntivo, con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.
- b) Annualmente il Settore Beni Ambientali comunica al Settore delle Entrate l'elenco dei contribuenti che hanno correttamente svolto la pratica del compostaggio domestico, ai sensi del regolamento approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 87 del 26/7/2011, ai fini dell'applicazione della riduzione tariffaria.

ART. 25

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, ai sensi dell'art. 1, comma 657, legge 27 dicembre 2013 n. 147 la TARI è stabilita nella misura del 40% della tariffa (quota fissa e quota variabile).
3. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, la TARI è dovuta nella misura del 20% della corrispondente tariffa (quota fissa e quota variabile). Rientrano nella riduzione di cui al presente comma le utenze escluse dal servizio di raccolta in funzione della superficie di vendita, qualora per i quantitativi prodotti non sia consentita l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione e vengono meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 26 ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono previste le seguenti esenzioni:

- a) Sono esenti i locali ed aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
- b) le abitazioni presso cui è stabilita la residenza da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando le stesse dichiarino di possedere un valore ISEE inferiore a euro 8.649,00 (persone sole di età superiore a 65 anni) o un valore ISEE inferiore a euro 5.510,00 (persone di età superiore a 65 anni con coniuge pure in età superiore a 65 anni). Il valore reddituale è adeguato annualmente dal dirigente del Settore delle Entrate secondo il tasso di inflazione programmata annuale;
- c) le superfici eccedenti i 100 mq. delle abitazioni presso cui è stabilita la residenza da nuclei

familiari composti da una sola persona con età superiore a 67 anni, in possesso di attestazione ISEE di valore pari o inferiore a 15.000,00 euro ed in possesso di un solo immobile destinato ad abitazione civile sul territorio nazionale;

- d) le abitazioni occupate da nuclei familiari in condizioni socioeconomiche disagiate, qualora i Servizi Sociali Comunali accertino la presenza dei presupposti di cui all'art. 22 del Regolamento per accesso ai servizi sociali;
- e) dai locali condotti da organizzazioni di beneficenza, od ONLUS, i quali dimostrino, attraverso i propri bilanci che distinguano, i redditi derivanti da attività caratteristiche da redditi commerciali derivanti dall'attività svolta, di non possedere redditi derivanti da attività caratteristiche (erogazioni liberali e contributi) necessari al funzionamento superiori ad 1/4 della spesa annua;
- f) i locali destinati a raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte al pubblico; le superfici fino a 50 mq (con esclusione di quelle destinate ad attività commerciali e/o di somministrazione pasti e bevande) utilizzate da organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono attività di volontariato, assistenziale, culturale e sportiva, prevalentemente in favore di minori, disabili, o anziani (maggiori di 65 anni). Per i medesimi soggetti sulle superfici tassabili, oltre i primi 50 mq. esenti, la tariffa è ridotta al 50%. Il Consiglio Comunale, annualmente, può incrementare il valore della riduzione sino al 100%.

2. Per le esenzioni di cui ai punti, dalla lett. b) alla lett. g), le "richieste" dei contribuenti devono pervenire improrogabilmente entro il 30 giugno dell'anno di competenza del tributo, corredate dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

L'istruttoria delle domande per l'ammissione al beneficio delle diverse tipologie di esenzione previste all'art. 26, sia essa di competenza del Settore delle Entrate sia di competenza del Settore dei Servizi Socio Assistenziali, deve concludersi entro il termine del 30 ottobre dell'anno di competenza del tributo, ai fini del rispetto in particolare dei tempi utili e necessari alla predisposizione dei conseguenti impegni di spesa entro l'anno di competenza;

3. Le riduzioni e le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

4. Il Consiglio Comunale, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, può prevedere ulteriori riduzioni a favore dei nuclei familiari numerosi al fine di attenuarne l'onere tributario, prevedendo per le utenze domestiche con occupanti residenti superiori a due una riduzione fino al 5% per ciascun occupante residente a partire dal terzo, fino ad un massimo del 20%. La riduzione è applicata d'ufficio senza presentazione di richiesta da parte degli utenti.

5. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui ai commi precedenti.

6. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune.

7. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, saranno applicate riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto, fatte salve le priorità definite dall'art. 22 "Esenzioni Tari" del Regolamento per l'accesso ai servizi sociali.

8. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente.

DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART. 28

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere eventuali agevolazioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni.

Per le utenze domestiche le variazioni relative alle modifiche del nucleo familiare residente sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.

2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 6 del presente Regolamento.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. L'ufficio, in caso di comunicazione di intervenuta locazione, subentro di un contribuente nel medesimo immobile, o decesso dell'intestatario del tributo, ove risulti in possesso di tutti i dati necessari da inserire nella dichiarazione, ha la facoltà di provvedere a comunicare l'iscrizione d'ufficio a mezzo raccomandata A/R, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche. Qualora il contribuente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera di comunicazione, di avvenuta iscrizione, non faccia pervenire richiesta di modifica, l'iscrizione si considera perfezionata.

ART. 29

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14 e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la

dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

ART. 30

POTERI DEL COMUNE

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto

ART. 31
ACCERTAMENTO

1. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai controlli operati in base al precedente articolo, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, a norma dell'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 296/2006 e dell'articolo 1, comma 792 e seguenti della legge 160/2019.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento. L'avviso è sottoscritto dal funzionario designato dal Comune per la gestione della TARI. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 549/1995. Le notifiche degli avvisi di accertamento sono effettuate, quando possibile, anche tramite posta elettronica certificata (PEC).
3. Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di difficoltà economica può chiedere una rateazione del pagamento nel rispetto di quanto stabilito dal vigente Regolamento per le dilazioni di pagamento dei carichi arretrati in materia di Entrate Comunali.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 32
SANZIONI

1. Al contribuente che non versi alle scadenze previste le somme indicate nell'avviso di pagamento e al successivo sollecito di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento nella misura del 30%, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se,

entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto il Regolamento per la disciplina degli strumenti deflativi del contenzioso e per l'applicazione delle sanzioni tributarie, nonché la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

ART. 33

RISCOSSIONE

1. Il versamento è stabilito per l'anno di riferimento, in numero quattro rate con scadenza nei mesi di aprile, giugno settembre e ottobre. Al verificarsi di situazioni particolari, possono essere modificate il numero di rate e prorogati i termini di pagamento delle stesse con apposita deliberazione del Consiglio comunale.
2. Le rate hanno scadenza entro l'ultimo giorno del mese di riferimento.
3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il termine di scadenza previsto per la prima rata di ciascun anno.
4. La TARI è versata direttamente al Comune, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
5. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata, le scadenze, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. L'avviso di pagamento può essere inviato per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo.
6. Fermo restando il sopradescritto meccanismo di versamento, solo per l'anno 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, le scadenze di pagamento sono le seguenti: 30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre 2020.
7. Per le occupazioni/detenzioni/possessi che hanno inizio successivamente al primo gennaio di ciascun anno, l'obbligo di versamento della quota di tributo dovuta per il primo anno è differito all'anno successivo. In tali casi il versamento dell'importo dovuto potrà essere effettuato, unitamente al tributo dovuto per l'anno successivo, in corrispondenza delle scadenze di pagamento stabilite per l'anno successivo.
8. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
9. Nelle more dell'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, le prime tre rate sono determinate in acconto con riferimento alle tariffe TARI dell'anno precedente. La quarta rata è calcolata a saldo, in base alle tariffe definitive dell'anno in corso.
10. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/1997 o al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 del D.L. 193/2016.

ART. 34

INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura definita con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 35
RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

ART. 36
SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a **12 euro** per anno d'imposta.

ART. 37
CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dal regolamento comunale per la disciplina degli strumenti deflativi del contenzioso, approvato con deliberazione C.C. n. 138/2013, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 38
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2020.

ART. 39

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 40

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
2. In deroga alle disposizioni dei punti precedenti, limitatamente all'anno 2020 le scadenze di pagamento ed i termini di presentazione delle istanze di riduzione /esenzione sono quelli stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 22/7/2020.

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie

- CLASSE 0 Abitazioni, box privati;
- CLASSE 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
- CLASSE 2 Cinematografi e teatri;
- CLASSE 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta;
- CLASSE 4a Distributori carburanti, impianti sportivi;
- CLASSE 4b Campeggi;
- CLASSE 5a Stabilimenti balneari con cabine;
- CLASSE 5b Stabilimenti balneari senza cabine;
- CLASSE 6 Esposizioni, Autosaloni
- CLASSE 7 Alberghi con ristorante;
- CLASSE 8 Alberghi senza ristorante;
- CLASSE 9 Case di cura e riposo;
- CLASSE 10 Ospedali;
- CLASSE 11 Uffici e agenzie;
- CLASSE 12 Banche, istituti di credito e **studi professionali**;
- CLASSE 13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli;
- CLASSE 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
- CLASSE 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, capelli e ombrelli, antiquariato;
- CLASSE 16 Banchi di mercato e beni durevoli;
- CLASSE 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista;
- CLASSE 18 Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, fabbro, elettricista;
- CLASSE 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto;
- CLASSE 20 Attività industriali con capannoni di produzione;
- CLASSE 21 Attività artigianali di produzione beni specifici;
- CLASSE 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
- CLASSE 23 Mense, birrerie, amburgherie;
- CLASSE 24 Bar, caffè, pasticceria;
- CLASSE 25 Supermercato ,pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
- CLASSE 26 Plurilicenze alimentari e/o miste;
- CLASSE 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio;
- CLASSE 28 Ipermercati di generi misti;
- CLASSE 29 Banchi di mercato generi alimentari;
- CLASSE 30 Discoteche, night club